



C.a. Ministro della Cultura
On. Alessandro Giuli

Prot.94_26/AG/ss

Oggetto: Avviso Pubblico voucher piccola editoria

Egregio Signor Ministro,

come lei ben saprà, la piccola editoria indipendente deve spesso fare fronte a costi di produzione assai più alti rispetto ai grandi operatori del mercato librario, non potendo beneficiare di economie di scala nella realizzazione dei prodotti editoriali. Per questo motivo, risulta fondamentale immaginare strumenti di sostegno mirati che ne incentivino, fra le altre cose, l'incremento occupazionale e il ricambio tecnologico, così da facilitare, in definitiva, l'effetto accrescitivo sulla produttività. A ciò si affianca l'esigenza di supportare la partecipazione dei piccoli editori a fiere nazionali ed internazionali, unitamente alla necessità di presidiare, tramite la presenza, saloni ed eventi di settore, onde qualificare la propria rete commerciale.

Ben venga, in questo senso, la recentissima pubblicazione del "Voucher per il sostegno dei piccoli editori", vale a dire la previsione di un incentivo inteso a sostenere gli interventi a favore dei piccoli editori su tutto il territorio nazionale e concesso nella forma del contributo a fondo perduto, con un massimale pari a 15.000 euro. La misura è stata promossa e finanziata dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, mentre la gestione materiale risulta demandata ad Invitalia.

Tuttavia, prima che decorra il termine iniziale per la presentazione delle domande (22 giugno 2026, come da rettifica), occorrerebbe porre l'attenzione su un punto specifico dell'avviso pubblico.

Una importante criticità del bando attiene, infatti, ai requisiti che gli operatori economici debbono possedere per essere ammessi alle agevolazioni. Segnatamente, si fa riferimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dalla legge di bilancio per il 2024 (si v. l'art. 1, co. 101 e ss., della l. n. 213/2023), del cui eventuale inadempimento "si deve tener conto" – stabilisce la legge – ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario (a valere su risorse pubbliche).

Beninteso, stando alla lettera della norma, non vi sarebbe una esclusione assoluta dal riconoscimento dell'agevolazione nel caso di inosservanza dell'obbligo di sottoscrizione della polizza per eventi catastrofali. Il precetto normativo postula, con tutta evidenza, una conseguenza giuridica da graduare in relazione al caso di specie, o, ad essere più precisi, da proporzionare in ragione dei riflessi soggettivi prodotti dalla norma. Pertanto, la mancata stipula di un contratto assicurativo per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali dovrebbe configurare, più semplicemente, una condotta omissiva da tenere in considerazione ai fini della determinazione della misura del sostegno pubblico, senza che ciò debba comportare – quale esclusiva reazione dell'ordinamento – l'integrale inibizione dall'accesso al beneficio.

E, da quest'ultimo punto di vista, l'erogazione di un contributo statale alla piccola editoria assurgerebbe ad una perfetta ipotesi di scuola per una applicazione ponderata della citata norma



imperativa, avuto riguardo alle ridotte dimensioni d'impresa tipiche del settore. Sicché, ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico da parte dei piccoli editori indipendenti, sarebbe essenziale interpretare il requisito in esame sulla base alle osservazioni appena svolte.

L'obiezione che potrebbe essere opposta ad una siffatta ipotesi di soluzione ermeneutica dell'avviso pubblico sta nel fatto che, sulla scorta dell'art. 9, co. 1, lett. f), del Codice degli incentivi (d. lgs n. 184/2025) è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di [...] "*inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*", fatta eccezione per le ipotesi di incentivazione fiscale e contributiva. Nulla esclude, tuttavia, che il decisore pubblico possa colmare con esattezza lo schema fissato dalla norma *de qua* o, quale *extrema ratio*, novellare la richiamata disposizione di legge, ricomprendendo nell'ambito oggettivo della deroga un *set* più ampio di incentivi destinati a piccole e microimprese, così come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Si consideri, del resto, che la quasi totalità degli operatori della piccola editoria risulta costituita da imprese individuali che hanno optato per il regime forfetario ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, non dotate di immobili o terreni per lo svolgimento dell'attività produttiva. Le restanti, invece, sono imprese che, per l'esercizio della propria attività economica, utilizzano esclusivamente impianti e attrezzature di modico valore, individuati in beni di valore residuo inferiore a 20 mila euro. Pertanto, sembra oggettivamente molto complesso determinare sia il valore da assicurare al momento della stipula della polizza assicurativa che il costo di rimpiazzo nel caso di verificarsi del danno.

Certi di incontrare la sua sensibilità politica, porgiamo i più cordiali saluti di buon lavoro nell'interesse dell'Italia.

Roma, 11 giugno 2026

Firma

Presidente Nazionale CNA Editoria

Costantino Di Nicolò